(N. 5)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice MERLIN Angelina

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1953

Norme sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

ONOREVOLI SENATORI. — Una categoria di cittadine e di cittadini in numero abbastanza rilevante, che con la sua attività concorre ad un notevole incremento dell'Erario, è costituita dalle titolari e dai titolari delle rivendite sali, tabacchi e valori bollati.

Lavorano ogni giorno per quattordici e più ore, comprese le domeniche e le altre feste, compensati con una percentuale non elevata sulla vendita dei generi di monopolio, gravata da tutte le spese di esercizio e dal canone dovuto allo Stato.

Il disagio maggiore deriva però dalla loro instabilità.

Il conferimento delle rivendite, ora regolato dal regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, ove non sia per concessione vitalizia, è dato in seguito a stipulazione di contratto novennale, il che significa che ogni nove anni il posto è messo nuovamente a concorso. Così si dà spesso il caso che chi s'è sacrificato per anni e ha dato un notevole impulso all'azienda, deve cedere dinanzi al migliore offerente.

Le modifiche, assai lievi, che io propongo alla legge in vigore sull'ordinamento dei servizi di vendita dei generi di monopolio, sono rivolte a dare ai concessionari una certa stabilità, la quale non mira a fissare un diritto ereditario, ma a tranquillizzarli circa la durata del loro lavoro, ferma restando la facoltà dello Stato di togliere la concessione ove ricorressero i motivi previsti per la rescissione del contratto.

Lo Stato inoltre non riceverebbe alcun danno, poichè impone annualmente il canone in base alle vendite effettuate.

È una giustizia che si chiede per questi modesti collaboratori dello Stato, che, pur compiendo degnamente il loro dovere, non sarebbero equiparati nei diritti agli altri impiegati, ma potrebbero attendere con una certa sicurezza al loro domani.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

PROPOSTA DI LEGGE

—

Articolo unico.

Le rivendite ordinarie sono conferite:

1) quelle di 1ª categoria per contratto da stipularsi a trattativa privata od in seguito a pubblica gara;

2) quelle di 2ª e 3ª categoria, o direttamente per pubblico concorso, o per concessione vitalizia.

Il conferimento delle rivendite ordinarie, in qualsiasi modo effettuato, diverrà definitivo (*ad personam*) dopo un soddisfacente periodo di prova della durata di un quinquennio.